



Comune di Lipari  
Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

ORDINANZA N. 14 del 28-04-2025

*Oggetto:*

Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi, di interfaccia, nel Comune di Lipari

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di aprile,

**II SINDACO**

**VISTO** il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

**VISTA** la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e in particolare l'art. 1 comma 1°;

**VISTA** la Legge regionale n. 14 del 14 aprile 2006 con la quale sono state recepite nell'ambito del territorio regionale le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n°353;

**VISTO** il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

**VISTA** la Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2020 "Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana";

**VISTO** l'aggiornamento 2020 del "Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi boschivi (A.I.B.)" approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 11 Settembre 2015, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come modificato dall'art. 35 della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 14;

**VISTA** la direttiva emanata dal DRPC prot. n. 19908/DG del 5 maggio 2022, sulle attività degli EE.LL. volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia;

**VISTE**, altresì, le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2023, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023 che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 192 del 18 maggio 2023 concernente l' "Attività di prevenzione e di contrasto degli incendi boschivi, di vegetazione di interfaccia – Definizione ed approvazione degli standard operativi e formativi regionali per il volontariato di protezione civile AIB a supporto del CRFS e del CNVVF – Approvazione";

**VISTO** l'art 15 della Legge Regionale n.1 del 16 gennaio 2024 con il quale è previsto il rafforzamento delle misure antincendio nel territorio regionale;

**VISTO** il Decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 26/GAB del 2 aprile 2024 recante le disposizioni attuative dell'art. 15, commi 5, 6 e 7 della Legge Regionale n. 1 del 16 gennaio 2024;

**VISTA** la Circolare del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale prot. n. 34283 del 10 aprile 2024, avente per oggetto il rafforzamento delle misure antincendio secondo quanto di sposto all'art. 15 della Legge Regionale n. 1 del 16 gennaio 2024;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore del Territorio e Ambiente D.A. n. 57/GAB del 14 marzo 2025 che definisce la stagione antincendio boschivo per l'anno in corso, con inizio il 15 maggio 2025 e termine il 31 ottobre 2025;

**ATTESO** che al Sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile locale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 12 del D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, tra cui l'adozione, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, dei provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**CONSIDERATO** che, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

**DATO ATTO** che le caratteristiche orografiche del territorio nonché delle criticità connesse allo smaltimento delle necromasse e dei resti vegetali infiammabili provenienti dalla pulizia dei terreni

determinano l'accumulo di tali materiali con il rischio che gli stessi diventino elementi per l'innescò di incendi;

VISTO l'art. 54 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. I (Codice della protezione Civile);

### **ORDINA**

per le motivazioni e le finalità in premessa indicate:

**1) Revocare le Ordinanze Sindacale n. 14/2024 e 15/2024.**

**2) VIETARE** in tutte le aree del Comune di Lipari nel periodo di grave pericolosità d'incendio compreso tra il 15 maggio 2025 e il 31 ottobre 2025:

- l'accensione di fuochi di ogni genere;
- di far brillare mine o di usare esplosivi;
- di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- di esercire attività pirotecnica e/o accendere fuochi d'artificio se non espressamente autorizzata, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescò e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica verificherà sul posto, con l'ausilio della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica
- di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

**3)** Al di fuori del periodo di grave pericolosità di incendio, tra il 1° novembre e il 14 maggio di ogni anno, è tassativamente vietato accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi in cui insistono i venti da scirocco;

**4)** Alla Città Metropolitana di Messina, quale Ente proprietario delle Strade Provinciali insistenti nel territorio Comunale, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali e regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione

arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

5) Ai titolari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della SORIS.

6) Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni e/o giardini pertinenziali, lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo e adiacenti alle reti viarie, di adottare tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce tagliafuoco di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi. **La fascia protettiva, che non potrà avere larghezza inferiore a 10 m lungo tutto il perimetro del proprio fondo dovrà essere, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti, e deve essere realizzata entro il 15 maggio di ogni anno.**

7) Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare, perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 maggio di ogni anno.

8) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.

9) Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

10) I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una **fascia protettiva** nella loro proprietà, larga almeno **dieci metri**, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

11) Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

12) **Consentire dal 1° novembre al 14 maggio** di ogni anno **l'accensione di fuochi** per la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, esclusivamente

**dalle 5.00 alle 8.00 e dalle 16.00 alle 18.00.** L'Accensione dovrà avvenire esclusivamente all'interno di aree perimetrale da terreno nudo atto ad impedire il passaggio del fuoco ed in presenza di più operatori che presidino fino al completo spegnimento di fiamme e braci, per scongiurare il pericolo di riaccensione;

**13)** A chiunque avvista incendio od un fuoco non controllato è obbligato a dare l'allerta alle persone del luogo e, ove possibile, dare immediato avviso al numero unico per l'emergenza 112.

**14)** Che nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi, riserve, etc.), gli interventi di ripulitura (preventivamente concordati l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina o con il Dipartimento dello Sviluppo Rurale se ricadente in area di riserva, con il Comando di Polizia Municipale – Ufficio di Protezione Civile Comunale) dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

**15)** Che Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito in regime di raccolta differenziata - anche tramite conferimento presso l'apposito centro di raccolta comunale e/o l'ausilio di appropriato servizio predisposto dalla ditta che ha in carico la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale - con divieto di abbandono sia all'interno della stessa area o al di fuori di essa, sia nei contenitori destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti, discariche abusive, etc.

**16)** Il mancato rispetto delle previsioni della presente Ordinanza, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata – anche nel corso del procedimento di cui appresso – da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo punto 17), l'accertamento, da parte degli Organi preposti, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza, comporterà l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 7 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicarne l'avvenuta esecuzione a pena della sanzione prevista.

Il procedimento di cui sopra (diffida) potrà essere attivato in tutti quei casi in cui sia già valutabile la potenziale pericolosità, in termini di incendio o di propagazione dello stesso, di determinate aree in particolare stato di abbandono.

**17)** A carico dei Soggetti inadempienti, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi predisposti dal Comando di Polizia Municipale o dagli altri Organi accertatori le seguenti sanzioni:

- in caso di mancata comunicazione dell'ottemperanza degli obblighi disposti nel presente provvedimento entro i termini ivi indicati o degli interventi intimati con la diffida, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 (art. 7 bis del D.lgs 267/2000) anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, l'applicazione alternativa della sanzione di cui al punto successivo;
- in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui alla presente ordinanza, sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00, con pagamento e contestuale informativa all'Autorità Giudiziaria - ove si accerti la recidività della violazione - ai sensi art. 650 C.P. (nonché ai sensi dell'art. 449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo), oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
- in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno, si applica la sanzione amministrativa da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10

della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo aggiornamenti dei suddetti importi e salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

Per i terreni oggetto di incendio si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", con vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) e alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio, nonché alle sanzioni previste dalle altre norme vigenti in materia.

L'Area Urbanistica dell'Ente è incaricata di provvedere, sulla scorta delle segnalazioni del Comando di Polizia Municipale, dei VV.F., del Corpo Forestale, dei Volontari di Protezione Civile, etc., all'aggiornamento dello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" di cui all'art.10 della L.353/2000, nonché all'espletamento degli eventuali provvedimenti consequenziali, ivi compresa la trasmissione degli inerenti atti alla Prefettura di Messina e/o ad altri Enti interessati.

Ai sensi dell'art.17 L. 689/81, l'Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento o ordinanza motivata di archiviazione, è il Sindaco, che con il presente atto delega per tale adempimento il Comandante della Polizia Municipale dell'Ente.

#### **DEMANDA**

agli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipali sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; in particolare il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure giudiziarie connesse, entro i termini previsti dell'art.14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti al punto 16).

Alle attività di ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza può concorrere anche il Gruppo Comunale di Protezione Civile nonché tutte le associazioni di volontariato locale di Protezione Civile con il coordinamento dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Delegati del Sindaco;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Lipari, Filicudi, Stromboli e Vulcano;
- All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
- Al Distaccamento Corpo Forestale di Lipari;
- Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Gestore aree protette (ove presenti);
- Città Metropolitana di Messina - Direzione viabilità;

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione Siciliana;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;

#### **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania entro 60 giorni ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo" o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia alla normativa regionale e nazionale in materia di contrasto agli incendi.

**IL SINDACO**

*Dott. Gullo Riccardo*

*(Sottoscritto con firma digitale)*